

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE RADIO MARIA SÜDTIROL

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA

1) E' costituita l'associazione denominata: "RADIO MARIA SÜDTIROL ODV".

2) L'Associazione ha sede legale nella Provincia autonoma di Bolzano, nel comune di Bressanone, via Stazione 28; ha piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale, è indipendente da enti pubblici, privati o stranieri aventi scopo di lucro. Le attività della Associazione sono limitate alla Provincia autonoma di Bolzano e svolte interamente in lingua tedesca a tutela della minoranza linguistica presente nel territorio e garantita dalla Costituzione Italiana.

3) L'Associazione è un'organizzazione no-profit, costituita per finalità benefiche. L'Associazione ha per scopo l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora e la stampa e distribuzione di periodici a carattere culturale, etico, religioso mediante la pubblicazione di prodotti editoriali e la trasmissione di programmi vari autoprodotti o acquisiti da terzi, ed in particolare di programmi informativi autoprodotti o acquisiti da terzi su avvenimenti religiosi, economici, sociali, culturali, promuovendo con ogni mezzo la diffusione del messaggio cristiano per famiglie ed ammalati, con un'opzione preferenziale per i poveri, secondo lo spirito e l'insegnamento della Chiesa Cattolica. Nell'orientamento ideale della propria attività l'Associazione adotta e riconosce come guida fondamentale i principi guida e di azione contenuti nel Progetto Radio Maria della World Family of Radio Maria. L'adesione alle raccomandazioni dei principi guida di World Family è in ogni caso subordinata alla conformità delle stesse alle disposizioni del presente Statuto nonché alle disposizioni della legge italiana.

3bis) Le attività di interesse generale che l'Associazione intende svolgere hanno ad oggetto le seguenti attività, di cui al d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i, j, n, v, w:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i)
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni. (lettera j)
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lettera u);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lettera w);

4) La durata dell'Associazione è illimitata.



PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

5) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali;
- libere offerte degli ascoltatori;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

6) L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo.

7) L'associazione persegue finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti dei soci, prevedendo l'elettività delle cariche sociali.

8) Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Tutti i mezzi finanziari nonché eventuali avanzi di gestione devono essere impegnati per le finalità istituzionali.

ASSOCIATI

9) Sono associati le persone fisiche la cui domanda di ammissione viene:

- accettata dal Consiglio Direttivo;
- convalidata dall'Assemblea;
- che versano all'atto della ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

10) Solo coloro i quali si compromettono a svolgere l'attività come volontari per adempiere a finalità associative potranno essere membri dell'Associazione.

11) Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e sarà richiesto il pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

12) Il numero degli associati all'associazione è libero. Le persone che vogliono far parte dell'Associazione devono presentare una richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale deciderà di ammettere nuovi i associati con la maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso una richiesta scritta venisse respinta, sarà necessario indicarne il motivo.

13) Il nuovo associato deve pagare la quota associativa di "nuovo associato" stabilita dal Consiglio Direttivo.

14) Le quote sociali sono intransmissibili e non rivalutabili.

15) All'inizio di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo stabilisce la quota associativa dei nuovi associati, la quota annuale ed i termini di pagamento delle stesse. Ogni associato è tenuto a pagare la quota associativa annuale. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e ricevendone copia attraverso canali informatici. Il diritto di accesso deve essere garantito entro 15 giorni dalla richiesta.

16) Gli associati hanno diritto di frequentare la sede sociale, di concorrere al raggiungimento dello scopo dell'associazione nei modi determinati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

17) Ogni associato deve partecipare alla vita associativa e aiutare in modo proficuo e collaborativo la crescita e lo sviluppo dell'associazione stessa.

18) Gli associati sono tenuti ad osservare le norme portate dal presente statuto e dal regolamento interno dell'Associazione. Le prestazioni dei soci sono gratuite.

19) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. Quest'ultima condizione è decisa dal Consiglio Direttivo e può avvenire per il mancato pagamento della quota annuale, mancato rispetto delle norme statutarie, violazione dei principi ispiratori dell'Associazione, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo e assenza o mancata partecipazione alla vita associativa. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

20) L'associato che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non può vantare diritti di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione (con riferimento tra l'altro alle quote versate), né può rivendicare alcun compenso per l'opera prestata a qualsiasi titolo, poiché ogni apporto anche economico, è effettuato a titolo benefico.

ORGANI, AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

21) Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Proibiviri.

Le cariche associative sono esercitate gratuitamente.

ASSEMBLEA

22) Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il trenta giugno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, dell'avviso di convocazione – contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione – almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza con prova di ricevimento della stessa a pena di nullità della convocazione.



Handwritten signature and stamp.

Può essere altresì convocata, nei medesimi termini, attraverso qualsiasi altro mezzo atto a comprovare la ricezione, all'indirizzo indicato dagli associati ed iscritto nel libro soci. La assemblea deve inoltre essere convocata quando ne facciano richiesta scritta almeno il dieci per cento degli associati o il Collegio dei Proibiviri.

La assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

23bis) L'Assemblea può riunirsi mediante audio o videoconferenza tra gli associati e la sede della Associazione, ove precisato nell'avviso di convocazione.

Le condizioni essenziali per la validità delle assemblee in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi pure il segretario della riunione in ogni caso sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Nel caso in cui, durante l'assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con un socio, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni adottate sino al momento di detta sospensione saranno considerate valide.

23) La assemblea in sede ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sugli indirizzi e le direttive generali della associazione;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Proibiviri;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- approva il regolamento dei lavori assembleari.
- delibera su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto;
- delibera sugli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo e/o dal Collegio dei Proibiviri.
- delibera su tutte le questioni nelle quali l'Assemblea dispone di competenze inderogabili ai sensi dell'art. 25, comma 1 del d.lgs 117/2017.

La assemblea in sede straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

24) Hanno diritto ad intervenire alle assemblee tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati possono farsi rappresentare mediante delega scritta da altri soci, anche se membri del Consiglio direttivo. Ogni associato non potrà rappresentare per delega più di due associati.

25) L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal membro più anziano del Direttivo. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, ove occorra, due scrutatori ad hoc.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento alla assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto, su apposito libro, un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori nominati ad hoc.

26) In prima convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente con la presenza di almeno la metà degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

27) In prima convocazione l'assemblea straordinaria delibera validamente, con la presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

28) Lo scioglimento dell'associazione abbisogna del voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

29) Fra le due convocazioni deve passare almeno un giorno.

CONSIGLIO DIRETTIVO

30) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea Generale degli associati e che durano in carica per tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Presidente è rieleggibile per un massimo di tre mandati (9 anni), o più di tre mandati nel caso gli sia espressamente richiesto dal Presidente della World Family.

31) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per la carica. Tutte le cariche associative sono esercitate gratuitamente.

32) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che:

- il Presidente lo ritenga necessario;
- che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;



Handwritten signature of the President of the Council.

- comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Le delibere in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale devono essere prese una volta all'anno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal più anziano dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

33) Al Consiglio competono i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria dell'associazione, senza limitazioni, in accordo con la legislazione vigente e con quanto stabilito dallo Statuto. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione e compila il regolamento interno per il funzionamento della associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

34) Il Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

35) Il consiglio direttivo può istituire comitati operativi o consultivi delimitandone volta per volta poteri e durata.

COLLEGIO DEI PROIBIVIRI

36) Il Collegio dei Proibiviri è costituito da tre membri non soci, eletti dall'assemblea degli associati, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili; la carica è gratuita.

Il Collegio dei Proibiviri delibera secondo equità su tutti gli argomenti di materia disciplinare o regolamentare, sulle controversie tra associati relative all'Associazione, sulle controversie tra associati e l'Associazione ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo o dalla maggioranza dell'Assemblea degli associati. Le decisioni del Collegio vengono prese per votazione della maggioranza.

SOCIETÀ DI REVISIONE

37) L'assemblea generale nomina l'organo competente previsto dal d.lgs. 117/2017.

Tale organo dovrà certificare i bilanci prima dell'Assemblea annuale e revisionare annualmente la conformità dell'operato dell'associazione con lo statuto e con le leggi vigenti.

SCIoglimento

38) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale provvede:

- alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ed

- L'Assemblea che delibera lo scioglimento delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

DISPOSIZIONI GENERALI DI RINVIO

39) Per tutto quant'altro non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme di legge in materia di associazioni, l'art. 14 e ss codice civile, nonché in particolare, alle disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato (ODV), di cui al d.lgs. 117/2017.



Si certifica che la presente copia,
composta di n. fogli è
conforme al suo originale, conservato
nella raccolta dei miei atti. Si rilascia
per gli usi consentiti dalla legge.
Bressanone, il 14.12.2013....



Bestätigung der Übereinstimmung	Attestazione di conformità
Es wird bestätigt, dass diese Ablichtung in elektronischer Form vom Originaldokument in Papierform stammt und mit diesem übereinstimmt.	Si attesta la conformità della presente copia per immagine al documento cartaceo originale da cui è tratta.
(Artikel 22 Absatz 2 des gesetzvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82, und Artikel 4 des Dekretes des Präsidenten des Ministerrates vom 13. November 2014)	(articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014)
Die Amtsdirektorin Judith Notdurfter (mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)	La direttrice d'ufficio Judith Notdurfter (sottoscritto con firma digitale)